

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge finanziaria regionale per il 2015 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge finanziaria regionale per il 2015.

Articolo 2 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio.

L'obiettivo è il supporto al sistema regionale dei consorzi fidi al fine di consentire la qualificazione e l'innovazione nei settori del turismo e del commercio attraverso strumenti di sostegno alla capitalizzazione dei confidi e strumenti di flessibilità volti a creare fondi rischi unitari destinati ai settori turismo e commercio al fine di eliminare vincoli operativi ed incrementare l'operatività degli stessi confidi.

La disposizione in esame autorizza pertanto i confidi medesimi ad imputare:

- a) a capitale sociale ed al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014,
- b) al Fondo rischi turismo e commercio (di nuova istituzione) le risorse allocate presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2014,

ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse oggetto dell'imputazione da parte dei confidi, che la Regione provvede ad autorizzare, sono già state da questa concesse ai confidi medesimi.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 11 delle legge regionale n. 7 del 2002

Le modifiche mirano a definire puntualmente la natura delle erogazioni della Regione Emilia-Romagna alla società, differenziando quelle erogate in forma di "contributo" al fondo consortile (per il finanziamento del Programma annuale dalle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6 della stessa legge n. 7 del 2002), da quelle erogate in forma di corrispettivo per l'affidamento di "attività di supporto" e di "assistenza tecnica" tramite stipulazione di apposite convenzioni.

Trattandosi di mera modifica terminologica di quanto previsto all' articolo 11 della citata legge regionale, la disposizione non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

La disposizione interviene modificando l'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, in particolare introducendo norme più stringenti nell'ambito del procedimento di apertura delle sale da gioco, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze sociali e sanitarie che sono alla base della regolamentazione dell'insediamento delle sedi di gioco d'azzardo. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene mere modifiche procedurali.

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

L'articolo proposto, al comma 1, modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile prevedendo l'inserimento nel comma 1, di una disposizione che prevede forme temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili per l'esistenza di situazioni di pericolo, conclamate o imminenti al fine di assicurare anche la loro sistemazione abitativa temporanea. I criteri e le modalità per dare attuazione a tale disposizione vengono definite in apposite direttive della Giunta regionale

L'articolo, al comma 2, modifica l'articolo 21 e l'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, a fini di adeguamento alla normativa statale e di conseguimento di un risparmio di spesa, attraverso la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

In coerenza con la legge regionale n. 14 del 2010 che – in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 – ha disposto nell'articolo 48 che: *"A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione."*, l'articolo in esame prevede alla sostituzione del Collegio dei revisori della Agenzia di Protezione Civile con il Revisore Unico.

Le modifiche proposte all'articolo 10 e agli articoli 21 e 24 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede per l'uno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e per gli altri si tratta di adeguamenti normativi.

Articolo 6 – Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana.

Per rendere possibile il subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'Autostrada regionale Cispadana, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con legge n. 164 del 2014, l'articolo autorizza l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi volti a permettere il trasferimento allo Stato delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione dell'opera, già previste nel bilancio di previsione 2014 e confermate nel bilancio di previsione 2015.

Articolo 7- Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

L'articolo 7 contiene norme transitorie in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) prevedendo che , nelle more dell'adozione della legge di riforma del CAL connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL operi validamente con i soli componenti di diritto. La norma inoltre chiarisce quali siano attualmente, alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009, vale a dire: il sindaco della Città metropolitana; i presidenti delle Province; i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

L'articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 – Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

La disposizione in questione compie un necessario adeguamento alla normativa statale che ha previsto una proroga di termini (decreto-legge n. 192 del 2014 - c.d. decreto "milleproroghe") in relazione all'anno 2015. Oggetto di tale proroga , sino al 31 dicembre 2015, è la norma (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) che aveva bloccato le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

L'articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo interviene sulla disciplina regionale in materia di dirigenza, apportando modifiche all'articolo 18 della legge n. 43 del 2001. In particolare, la disposizione adegua alla normativa statale il limite percentuale previsto per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato riducendolo dal 15 al 10%, prevede l'obbligo di una selezione pubblica per l'individuazione del contraente ed il possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Prevede quindi che, in via transitoria, in ragione del processo di riorganizzazione in atto, i contratti in essere possano essere prorogati per un ulteriore anno in deroga al limite massimo del quinquennio previsto, a regime, dalla normativa.

L'articolo, determinando una riduzione del limite numerico dei dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 43, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Esso infatti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio.

Articolo 10 - Abrogazioni

L'articolo, al comma 1, abroga alcune disposizioni regionali in materia di trasparenza amministrativa e pertanto non comporta oneri.

L'articolo, al comma 2, consente il contenimento della spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all'introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2001.

Articolo 11 - entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.